

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1142

Art. 1

### 1.1

BIANCHI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «le professioni sanitarie» fino alla fine del comma con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nei confronti dei cittadini».*

### 1.2

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo le parole: «professioni sanitarie», cancellare fino al punto e sostituire con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nell'interesse dei cittadini».*

### 1.3

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, le parole: «di cui ai commi da 2 a 6», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».*

### 1.4

SACCOMANNO

*Al comma 1 sostituire le parole: «ai commi da 2 a 6» con le seguenti: «al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43».*

### 1.5

BIANCHI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza e l'aggiornamento professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;
- d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività;

1-ter. L'esercizio delle professioni sanitarie deve svolgersi nel rispetto del principio della specifica professionalità e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli interessi collettivi e generali ad esso connessi nell'ordinamento italiano e ai fini dell'integrazione europea».

### 1.6

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza, l'aggiornamento e la formazione professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;
- d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività».

#### **1.7**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Sono istituiti:

- a) l'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie;
- b) l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».

#### **1.8**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. È istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».

#### **1.9**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, possono dotarsi degli statuti relativi alla loro organizzazione e predisposti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge».

#### **1.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 1-bis.**

(Consulta regionale degli ordini provinciali)

1. In ogni capoluogo di provincia, per ciascuna professione, è costituita la "Consulta regionale degli ordini provinciali", composta da rappresentanti degli ordini professionali di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Le consulte di cui al precedente comma hanno funzioni consultive nei confronti degli ordini provinciali e di rappresentanza nei confronti degli organi regionali.

#### **Art. 1-ter.**

(Disposizioni in materia di ordini)

1. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, non rientrano tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni».

